



COMUNE DI SISSA

PROVINCIA DI PARMA

ORIGINALE

Codice Ente 034043	DELIBERAZIONE n. 11 del 05.04.2007
-----------------------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

L'anno duemilasette addì cinque del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta ordinaria di 1a convocazione i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Nome	Incarico	P/A
FORNIA ANGELA	SINDACO	Presente
BERTOLI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
CAVANNA GRAZIA	CONSIGLIERE	Presente
MORENI MARCO	CONSIGLIERE	Assente
MANINI LORENZO	CONSIGLIERE	Presente
FERRI QUINTO	CONSIGLIERE	Presente
GAMBARA VALERIO	CONSIGLIERE	Presente
DAZZI LORENZO	CONSIGLIERE	Assente
BALESTRAZZI FAUSTO	CONSIGLIERE	Presente
LAZZARINI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
MUTO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
CERRI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Assente
PEDRETTI MARIO	CONSIGLIERE	Presente
CONSIGLI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
FORMAGGINI MARCO	CONSIGLIERE	Assente
FRATI LORENA	CONSIGLIERE	Presente
		Presente

Totale presenti: 13

Totale assenti: 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **D'Urso Pignataro Dott. Giuseppe** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Fornia Dr.ssa Angela** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Da questo punto arriva il consigliere Dazzi

Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri assenti n. 3 (Moreni, Muto, Consigli)

E' presente l'Assessore esterno Laurini

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, attualmente in vigore, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 3.11.1998 e successivamente modificato, ultima modifica con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.1.2001

PRECISATO:

- che il D.L. 223/2006 del 04.07.2006 (convertito in L. 248 del 04.08.2006) , il collegato fiscale D.L. 262/2006 (convertito in L. 286/2006) e la legge Finanziaria 2007 L. 296/2006 hanno apportato diverse modifiche alla disciplina generale delle Entrate Comunali;
- che occorre pertanto modificare l'attuale regolamento Generale delle Entrate Comunali per recepire quanto previsto dalla normativa sopra citata, oltre che per esigenze di semplificazione del linguaggio , nel seguente modo:

Articolo 1 - Definizioni

Viene eliminato il comma a) dell'articolo 1 poiché l'attività di liquidazione , precedentemente distinta dall'attività di accertamento, ora assume la definizione unica di accertamento (per tutti i tributi locali) ; viene altresì inserita una specifica relativa all'accertamento istruttorio , quale attività propedeutica all'attività di accertamento . L'articolo 1 viene così riscritto:

1. Ai fini del presente Regolamento si intende :

- a) Abrogato
- b) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- c) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera b);
- d) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- e) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate ;
- g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG o mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
- h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

- i) Per entrata patrimoniale i canoni, proventi, diritti aventi natura patrimoniale

Articolo 2- Ambito e scopo del Regolamento

L'articolo viene in gran parte riscritto per esigenze di semplificazione del linguaggio , inoltre viene precisato che la potestà regolamentare e' quella attribuita in via generale dalla legge e non solo dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, come in precedenza affermato . La nuova formulazione e' la seguente :

1. Il Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare ¹ *attribuita dalla legge* e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo “ Statuto del contribuente”².
3. Il presente regolamento disciplina anche l'autotutela e gli altri istituti deflativi del contenzioso .
4. Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.
5. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento.
6. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3- Aliquote e tariffe .

L'articolo viene riscritto a seguito di nuove norme sulle competenze in capo agli organi comunali in materia di aliquote e tariffe :

1. Il Comune delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
2. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente.

¹ Art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 50 L. 27.12.1997, n. 449

² Legge 27.07.2000 n. 212.

Articolo 5 – Forma di gestione

L'articolo viene riscritto per esigenze di semplificazione :

1. La gestione dell'attività di controllo dei tributi ³ è effettuata in forma diretta, fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente, qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa..
2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.⁴

Articolo 7 – Dichiarazione tributaria

Vengono inserite specificazioni sulle norme già previste e semplificato il linguaggio relativo agli adempimenti previsti, nel modo seguente:

1. Il soggetto passivo del tributo/canone o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa all'entrata medesima entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione , anche se non redatta sul modello prescritto, e' considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 8 – Attività di controllo

Viene abrogato il comma 2 che disciplinava l'attività di liquidazione, ora riunificata , come procedura e denominazione, nell'attività di accertamento ed il comma 5, non più attuale nel richiamo normativo .

Articolo 9 – Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

Viene riscritto l'intero articolo per esigenze di specificazione:

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi

³ Art. 52 D.Lgs. 446/97

⁴ Art. 53 D.Lgs 446/97

pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare .

3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il Dirigente responsabile informa il Segretario comunale , il Sindaco ed il Nucleo di Valutazione.

Articolo 10- *Rapporti con il contribuente*

Viene semplificato il linguaggio con cui erano espresse le norme regolamentari, nel modo seguente:

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare .
3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il Dirigente responsabile informa il Segretario comunale , il Sindaco ed il Nucleo di Valutazione.

Articolo 12 – *Avviso di liquidazione*

Abrogato .

Articolo 13 – *Avviso -di accertamento*

Abrogata la norma regolamentare in quanto termini, modalità ‘ ed informazioni contenute nell'atto di accertamento sono ora definiti, per tutti i tributi , da dispositivi introdotti dalla legge finanziaria 2007

Articolo 22 – *Riscossione*

A seguito della riforma della riscossione vengono tolti tutti i dispositivi regolamentari che facevano riferimento a procedure di formazione ruoli e rapporti con il concessionario . Viene inoltre inserito un comma specifico per la disciplina della compensazione :

1. Le modalità di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi, o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile saranno consentite forme alternative di pagamento quali l'uso del sistema P.O.S., assegni di conto corrente, carte di credito e simili.

2.E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.

E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento

Articolo 23 – Sospensione e dilazione del versamento

Viene riscritto il comma 2 , per esigenza di semplificazione del linguaggio

Articolo 24 – Modalità dei versamenti - Differimenti

Abrogato

Articolo 26 – Rimborsi

Vengono sostituite le locuzioni inerenti la tempistica precedentemente prevista ed ora sostituita da quella prevista per legge . L'articolo viene così riscritto :

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine delle rispettive leggi di imposta. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Entro i termini di legge, il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata con r.r.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Articolo 27 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi .

La cifra indicata, per cui l'ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità, precedentemente fissata a Lire 32.000 (pari a 16,53 €) viene elevata a cifra intera € 17,00 per comodità. Viene inoltre inserito il limite minimo per i versamenti spontanei e rimborsi , previsto dall'art.1, comma 168 della legge finanziaria . L'articolo viene così riscritto :

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità fino a € 17,00 di tributo dovuto. Lo stesso limite vale nel caso dei crediti per sole sanzioni ed interessi.

2 Non si procede al rimborso di somme inferiori a 12 € .

3. Il limite minimo per i versamenti relativi ai tributi locali , fatta salva diversa disposizione nei singoli regolamenti di disciplina , e' di € 12,00. Il limite minimo si intende riferito all'importo complessivo da corrispondere, prima dell'operazione di materiale frazionamento in rate dell'importo stesso.

Articolo 28 – Sanzioni

L'articolo viene interamente riscritto , in quanto non più corrispondente alle pronunce in merito alla graduazione delle sanzioni :

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto dei criteri generali dettati dalla legge .⁵

Articolo 29 – Interessi

Viene scelto di applicare gli interessi secondo le modalità previste dalla Legge 296 del 27/12/2006 articolo 1 comma 165 , senza aumento di ulteriori punti percentuali rispetto a quelli stabiliti dalla legge :

Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia ⁶, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta, si stabiliscono le seguenti nuove misure degli interessi per i tributi locali:

- a) Gli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali, il loro computo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 65, Legge 296/06.
- b) Per i rapporti tributari relativi ad annualità pregresse, si applicano gli interessi previsti per le imposte erariali.

E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.⁷

Articolo 30 – Norme Finali

Slitta all'articolo 30 il precedente articolo 29 , dedicato alle norme finali , che viene così riscritto :

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore a decorrere dall'1 Gennaio 2007.
4. Il dirigente responsabile, con propria determinazione, aggiorna il contenuto dei diversi regolamenti qualora norme legislative, emanate successivamente rispetto all'adozione degli stessi, apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalità.

⁵ Art.7 D.lgs 472/97

⁶ Legge 13.5.1999, n. 133, art. 13

⁷ 1. Gennaio 2000

DATO ATTO che le modificazioni introdotte e gli articoli riscritti sono evidenziati in neretto, nel corpo del Regolamento .

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267/2000, espressi dal responsabile del Settore Affari Generali/Servizio Tributi per la regolarità tecnica e dal responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile

Relaziona l'Assessore Laurini;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. **APPROVARE** le modifiche e le integrazioni apportate al “ Regolamento Generale delle Entrate , anche tributarie , comprensivo delle regole per l'esercizio dell'autotutela e degli istituti deflativi “, come evidenziate nelle premesse e risultanti dal testo finale del Regolamento allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale .
2. **A VOTI** unanimi favorevoli espressi per alzata di mano delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende :

a) Abrogato

b) per “accertamento”, il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall’ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

c) per “accertamento istruttorio”, l’attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento di cui alla precedente lettera a);

d) per “agevolazioni”, le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;

e) per “dichiarazione”, la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

f) per “Regolamento”, il presente regolamento generale delle entrate ;

g) per “responsabile” del settore, del servizio, dell’ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l’impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG o mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;

h) per “tributo”, l’imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l’entrata avente natura tributaria.

i) Per entrata patrimoniale i canoni, proventi, diritti aventi natura patrimoniale

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

7. Il Regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare ⁸ attribuita dalla legge e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell’applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

8. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali

⁸ Art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 50 L. 27.12.1997, n. 449

e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo " Statuto del contribuente"⁹.

9. Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.
10. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento.
11. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.
12. Nel caso di concessione della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Il Comune è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del Regolamento da parte del Concessionario

1. **Articolo 3 – Aliquote e tariffe**

3. Il Comune delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
4. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente.

Articolo 4 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge che le prevede non abbia carattere cogente.
3. A decorrere dall'1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS,¹⁰ sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle

⁹ Legge 27.07.2000 n. 212.

¹⁰ Art. 10 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460

ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano , ai fini della concessione della agevolazione , l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Il Comune e' tenuto ad acquisire d'ufficio documenti o informazioni se già in suo possesso o in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione..

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 5 - *Forma di gestione*

5. **La gestione dell'attività di controllo dei tributi ¹¹ è effettuata in forma diretta, fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente, qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa..**
6. **Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.¹²**

Articolo 6 - *Il funzionario responsabile della gestione*

1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione e' effettuata in economia dal Comune , il funzionario responsabile dello specifico tributo per le entrate tributarie ed il Responsabile dell'ufficio o servizio per le entrate patrimoniali .
2. In caso di assenza detti funzionari sono sostituiti secondo quanto dispone il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei Servizi.
3. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

¹¹ Art. 52 D.Lgs. 446/97

¹² Art. 53 D.Lgs 446/97

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) segue il contenzioso come disposto dall'articolo 14 del presente regolamento;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 15 e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art. 16;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

4 In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle determinazioni e sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile di servizio cui appartiene l'ufficio tributario

Capo II – DENUNCE, *VERSAMENTI* E CONTROLLI

Articolo 7 - Dichiarazione tributaria

- 4. Il soggetto passivo del tributo/canone o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa all'entrata medesima entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
- 5. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi **previsti dal modello di dichiarazione ufficiale**.
- 6. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. **Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.**

Articolo 8 - Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Abrogato

3. L'attività di rettifica ed accertamento e' svolta dai funzionari , in conformità alle risorse assegnate all'ufficio ed alle direttive ricevute dalla Giunta, se impartite .La Giunta può definire un programma annuale dell'attività di controllo , tenuto conto delle scadenze di legge e dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori .

4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti-obiettivo.

5. Abrogato

Articolo 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1.Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare .

4. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il Dirigente responsabile informa il Segretario comunale , il Sindaco ed il Nucleo di Valutazione.

Articolo 10 – Rapporti con il contribuente

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi *in modo informale* all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.

2. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni¹³. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie da lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il

¹³ L. 212/2000, art. 6, c.5.

Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie simili, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze¹⁴.

3. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori quando il contribuente risulta essersi conformato ad indicazioni contenute in atti del comune , anche se successivamente modificati dal comune stesso, o qualora egli abbia agito a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni , errori del Comune .
4. Non sono in ogni caso irrogate sanzioni in caso di violazioni formali senza alcun debito d'imposta . L'omessa denuncia o dichiarazione non rientra in questa casistica .
5. **Abrogato**
6. **Abrogato**
7. **Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.**

Articolo 11 – *Diritto di interpello*

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di esecuzione in rapporto in rapporto a casi concreti e personali .
2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata , da comunicare al richiedente . La risposta fornita vincola il Comune , limitatamente all'oggetto ed al richiedente . Eventuali atti di imposizione , emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
3. Nel caso l'interpello sia proposto da cittadini in elevato numero, sulla stessa o cu analoghe questioni, la risposta può essere fornita collettivamente, con i mezzi più idonei .

Capo III- PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 12 – *Avviso di liquidazione*

Abrogato.

Articolo 13 - *Avviso di accertamento*

Abrogato

¹⁴ D.P.R. 29.9.1973, n. 600, artt. 38, 39, 41 e 42

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 14 - Contenzioso

1. In osservanza a quanto stabilito dallo Statuto del Comune ,spetta al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

2. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato , il Comune e' rappresentato dal funzionario responsabile. Nel caso il Comune promuova con altri Comuni una gestione associata del contenzioso, mediante struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, il funzionario responsabile può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.

4. E' compito del funzionario responsabile , anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il migliore esito della controversia.

5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 15 -Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Se l'istanza e' presentata dal contribuente, il funzionario responsabile ha l'obbligo di provvedere, con atto motivato, ad accogliere o rigettare l'istanza, entro 90 giorni dalla sua presentazione.

3. Il provvedimento di annullamento o di revoca , così come di rigetto, deve essere redatto per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento e' possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile , dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonchè all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o soggetto passivo;
- b) evidente errore logico
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

6. Nel potere di annullamento o revoca deve essere ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto, quando risulti incerta la sua legittimità fondatezza.

7. E' necessario il preventivo parere della Giunta comunale per i provvedimenti di annullamento o sospensione superiori a Lire 10.000.000.

8. L'annullamento di atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

9. Non e' consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune nel merito.

Articolo 16 –Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, e' introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dai commi seguenti

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

4. Sono esclusi dall'applicazione di questo istituto gli atti di liquidazione e di irrogazione sanzioni conseguenti ad omessi o ritardati versamenti di somme dovute sulla base di dichiarazione o denuncia del contribuente.

Articolo 17 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il responsabile del tributo, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di dare corso alla notifica di avviso d'accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio comunale non è obbligatoria.

3. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

4. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 3, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

5. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 4, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

7.. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 3 perde efficacia.

Articolo 18 –*Procedura per l'accertamento con adesione.*

1. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

Articolo 19 –*Atto di accertamento con adesione.*

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a unquarto del minimo previsto dalla legge ..

Articolo 20 –*Adempimenti successivi .*

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro .venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 21.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero .sei rate bimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

Articolo 21 –*Perfezionamento della definizione*

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 20, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 20.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 22 - Riscossione

Le modalità di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi, o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile saranno consentite forme alternative di pagamento quali l'uso del sistema P.O.S., assegni di conto corrente, carte di credito e simili.

2.E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento

Articolo 23 - Sospensione e dilazione del versamento

- 1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione stessa.**
- 2. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire il pagamento dilazionato dei tributi. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle scadenze concordate a seguito della dilazione maturano interessi legali.**

Articolo 24 –Modalità dei versamenti -Differimenti

Abrogato

Articolo 25 – Validità dei versamenti dell'imposta

Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri

Articolo 26 - Rimborsi

- 1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine delle rispettive leggi di imposta.**
- 2. Abrogato**

3. **La richiesta di rimborso , a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione .**
4. **Entro i termini di legge, il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata con r.r.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.**

Articolo 27 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità fino a € 17,00 di tributo dovuto. Lo stesso limite vale nel caso dei crediti per sole sanzioni ed interessi.

2 Non si procede al rimborso di somme inferiori a 12 € .

3. Il limite minimo per i versamenti relativi ai tributi locali , fatta salva diversa disposizione nei singoli regolamenti di disciplina , e' di € 12,00. Il limite minimo si intende riferito all'importo complessivo da corrispondere , prima dell'operazione di materiale frazionamento in rate dell'importo stesso.

Articolo 28 – Sanzioni

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto dei criteri generali dettati dalla legge .

Articolo 29 - Interessi

Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia ¹⁵, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta, si stabiliscono le seguenti nuove misure degli interessi per i tributi locali:

- j) Gli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali, il loro computo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 65, Legge 296/06.
- k) Per i rapporti tributari relativi ad annualità pregresse, si applicano gli interessi previsti per le imposte erariali.

¹⁵ Legge 13.5.1999, n. 133, art. 13

E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.¹⁶

Articolo 30 - Norme finali

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
6. Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore a decorrere dall'1 Gennaio 2007.
5. Il dirigente responsabile, con propria determinazione, aggiorna il contenuto dei diversi regolamenti qualora norme legislative, emanate successivamente rispetto all'adozione degli stessi, apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalità.

¹⁶ 1. Gennaio 2000

Pareri resi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 in data 05.04.2007

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Maristella Dicò

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere favorevole:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Rosanna Storci

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto qui di seguito e a margine di ciascun foglio:

IL SINDACO

Fornia Dr.ssa Angela

IL SEGRETARIO COMUNALE

D'Urso Pignataro Dott. Giuseppe

Si attese che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal . .
e vi rimane per 15 giorni consecutivi (n. . . Registro di Pubblicazione).

L'INCARICATO

Fersini Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE

D'Urso Pignataro Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la suesposta deliberazione:

- ☒ Ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal **0**
(Registro di Pubblicazione n. . .);

e che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il . . . in quanto:

- ☐ sono **decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione** all'Albo Pretorio Comunale (Articolo 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

Sissa, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

D'Urso Pignataro Dott. Giuseppe

- ☐ La presente deliberazione **è stata ripubblicata** all'Albo Pretorio Comunale per altri 15 giorni consecutivi dal . . . al . . . ;